



COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)

SETTORE: GESTIONE DELLE RISORSE
UFFICIO: RAGIONERIA


COPIA

DETERMINAZIONE	DATA: 29/12/2014	N. Registro Generale 424
		N. Registro di Settore 42

OGGETTO: Convenzione con il Comune di Vernasca per l'esercizio congiunto del servizio sociale anno 2015

Premesso che

l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".;



Precisato che

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di

personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa

come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in

merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

- che il Comune di Vernasca e il Comune di Cadeo ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente al ruolo di responsabile del Servizio Sociale, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza del servizio de quo;

CONSIDERATO

- che appare opportuno garantire un servizio fondamentale, quale è il servizio Sociale, per il corretto funzionamento del Comune di Cadeo, senza alterare la qualità del medesimo servizio reso all'interno del Comune Vernasca;

- che, per la soluzione delle problematiche del suddetto Ente, è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena

legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

VISTE le deliberazioni Corte dei Conti Lazio n. 33/2012, Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012; Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012) che escludono che la convenzione ex art. 14 CCnl sia da ascrivere tra le forme di lavoro flessibile;

Preso atto che l'utilizzo della convenzione ex art. 14 CCNL non rientra tra i limiti del lavoro flessibile come indicato nelle delibere Corte dei Conti Sezione Controllo Lazio 33/2012,



Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria Del. n.7/2012, Corte dei Conti Sezione Controllo Toscana Del. n.6/2012;

Accertato quindi che in base a dette delibere, gli istituti del comando e del distacco ex 14 CCNL, considerati le loro peculiarità giuridiche, possono essere esclusi dall'applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall'art.4, comma 102, della L. 2011, n.183;

Vista la deliberazione la deliberazione 180 del 05/06/2012 della Corte dei Conti Campania che include le convenzioni ex art. 14 CCNL 2004 per l'utilizzo condiviso di personale e quelle ex art. 30 TUEL per la gestione coordinata e associata di funzioni e servizi tra le fattispecie che soggiacciono al limite di cui all'art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 così come modificato dalla L. 183/2011;

Vista la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 del decreto legge 90/2014 che ha modificato l'art. 28 comma 9 del DL 78/2010;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Puglia n. 174/Par/2014 e n. 179/Par/2014 e della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Campania n. 232/Par/2014 che affermano che agli enti locali sono tenuti al rispetto al vincolo di spesa sostenuto nel 2009;

Vista la deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 264/Par/2014 che giunge ad una conclusione opposta; " gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale sono esclusi da tutti i limiti, compreso il limite del 100% della spesa per il lavoro flessibile 2009.

DATO ATTO che nell'incertezza della interpretazione normativa il Comune di Cadeo rispetta i limiti previsti dalla normativa (100% della spesa per il lavoro flessibile 2009 come interpretazione più restrittiva) nel caso successive deliberazione della Corte dei Conti sezioni unite, individuino le convenzioni ex art. 14 CCNL come forme di lavoro flessibile;

VISTA la deliberazione n. 109 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto la ricognizione delle eccedenze di personale;

VISTA la deliberazione n. 110 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto la modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014-2016;

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;



VISTO il testo della Convenzione, formata da n. 9 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 25 del 23 Marzo 2012;
- Il Regolamento sulle forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n°14 del 29/03/2007;
- l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Decreto n. 0008796 in data 28.07.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile di Servizio;

DETERMINA

- 1) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Vernasca redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, composto da n. 9 articoli per l'utilizzo a tempo parziale del Dott.ssa Concarini Clarissa, dipendente del Comune di Vernasca con la qualifica di Assistente Sociale , cat. D 2;
- 3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per n. 18 ore settimanali;
- 4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione



degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Claudio Lombardelli)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Estremi della Determina
SERVIZIO PROPONENTE: CONTABILE
UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO: **Convenzione con il Comune di Vernasca per l'esercizio congiunto del servizio sociale anno 2015**

NR. Adozione di settore: 42
NR. Adozione generale: 424
Data adozione: 29.12.2014

IMPEGNO N.RO	CAPITOLO	IMPORTO
TOTALE		

ACCERTAMENTO N.RO	CAPITOLO	IMPORTO
TOTALE		

Visto di Regolarità Contabile – Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data:

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno
per quindici giorni consecutivi.

Cadeo, li

F.to L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Pagliarulo

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cadeo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Pagliarulo